



COMUNE DI LECCO

Unità: Sicurezza ambienti di lavoro

REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE DI D.P.I. AL PERSONALE

D.Lgs 626/94 Titolo IV (Uso dei dispositivi di protezione individuale)

ART. 1. oggetto e soggetti

1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti comunali, nonché per coloro che, per le proprie prestazioni lavorative, hanno necessità di indossare particolari indumenti di lavoro.

La dotazione viene fornita a carico dell'Ente, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.

2. I soggetti interessati dal presente Regolamento sono: i Lavoratori, la Conferenza dei Datori di Lavoro (art. 48 del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27/09/2005) i R.L.S. (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza) il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il Medico Competente, oltre ai Servizi dell'ente in relazione alle rispettive competenze.

ART. 2. Individuazione dei D.P.I.

2.1. L'individuazione dei D.P.I. avverrà sulla base di quanto contenuto nella Relazione di Valutazione dei Rischi che riporta la definizione dei sistemi di protezione necessari per le varie attività, nonché l'eventuale fonte di rischio rappresentata dallo stesso D.P.I. o dall'uso simultaneo di più D.P.I., secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.lgs 626/94.

2.2. Così come previsto per legge la scelta verrà effettuata sentito il parere dei R.L.S. e del Medico Competente.

2.3. Incidenti e/o infortuni evidenziati dal Servizio di Prevenzione e Protezione in precedenza, possono far scaturire l'esigenza di nuovi D.P.I.

2.4. I dispositivi qualitativamente non idonei potranno essere oggetto di sostituzione.

2.5. L'interessato potrà rifiutarsi di ritirare il capo o dispositivo contestato, mantenendo inalterato il suo diritto alla dotazione.

2.6. Il lavoratore sarà tenuto a consegnare idonea documentazione giustificativa firmata dal Medico personale e/o competente.

ART. 3. Gestione dei DPI

3.1. La gestione dei dispositivi di protezione individuali è amministrata dalla Conferenza dei Datori di Lavoro di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

3.2. Alle qualifiche professionali - purchè in servizio - indicate in apposita tabella (A) detenuta presso il Servizio prevenzione e protezione, è concessa, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, la dotazione di D.P.I. nella quantità, specie e durata, se non previste per legge, sono indicate dalla conferenza dei Datori di Lavoro.

3.3. L'acquisto dei D.P.I. viene effettuato dall'ufficio Economato sulla base delle richieste del Datore di Lavoro o suo delegato, oppure sulla base delle carenze di magazzino, facendo riferimento all'elenco dei fornitori e seguendo le prescrizioni legislative in merito.

Entro il 15 Settembre di ogni anno, ogni Datore di Lavoro trasmette all'ufficio economato l'elenco del personale in servizio avente diritto alla dotazione nonché l'elenco dei DPI occorrenti.

L'ufficio economato, una volta provveduto agli acquisti, distribuisce agli aventi diritto i relativi DPI, registrando, contemporaneamente, le consegne in maniera nominale su appositi moduli.

3.4. Tutti i D.P.I. sono tenuti c/o l'ufficio Economato, ogni dipendente potrà ritirare i suoi D.P.I. previa firma del modulo Reg DPI (registro di distribuzione dei D.P.I.)

Tali moduli vengono conservati presso l'Ufficio Economato

ART. 4. Durata

4.1. La dotazione di tutti i capi di corredo, delle calzature e dei dispositivi di protezione individuale, si intende limitata alla fornitura allo stato nuovo; le spese per la manutenzione (lavatura, smacchiatura, riparazioni, bonifica, sterilizzazione, ecc), ad esclusione dei dispositivi "usa e getta", sono a carico del dipendente.

ART. 5. Sostituzione dei DPI

5.1. Il cambio dei D.P.I. potrà aver luogo, in via eccezionale, anche prima del periodo stabilito, su richiesta dell'interessato, vistata dal Datore di Lavoro da cui il personale dipende, limitatamente agli oggetti in cattivo stato d'uso, determinato sia dal normale logorio dovuto a motivi di servizio, che da cause accidentali. Il cambio "per deterioramento" avverrà previa consegna al Datore di Lavoro dei D.P.I. usurati

In caso di smarrimento dovrà essere data comunicazione al Datore di Lavoro il quale valuterà nel caso concreto i provvedimenti da adottarsi. Nei ripetuti casi di smarrimento il costo dei DPI verrà posto a carico del dipendente.

5.2. Nel caso in cui il dipendente richieda uno o più dispositivi di protezione prima che sia compiuto il periodo di durata stabilito dalla tabella, per motivi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 4, sarà addebitata al dipendente stesso la quota di maggiore spesa sostenuta dal Comune per il cambio anticipato.

Tale quota sarà calcolata sulla base della fattura di acquisto in commercio degli oggetti cui si riferisce il cambio e al periodo di anticipazione.

Qualsiasi addebito di spesa al personale, nel caso previsto dal precedente capoverso, deve essere preceduto da comunicazione scritta all'interessato, il quale entro cinque giorni potrà presentare eventuali deduzioni.

La decisione definitiva è demandata alla Conferenza dei Datori di Lavoro che decide con provvedimento.

Il recupero della spesa verrà effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, in rate mensili, stabilite dalla Conferenza dei Dirigenti, non eccedenti il quinto dello stipendio.

ART. 6. Proprietà

6.1. Gli oggetti di natura personale, diverranno di proprietà di colui che li ha usati, al termine del periodo di durata ad eccezione delle armi, dei fregi, degli emblemi e dei distintivi.

ART. 7. Obblighi e divieti del personale

7.1. Il personale ha l'obbligo:

1. secondo quanto disposto dal Titolo IV Art. 44 comma 3 del D.lgs.626/94 di utilizzare ed avere cura degli strumenti avuti in dotazione, il cui uso è obbligatorio esclusivamente nelle ore di servizio.
2. secondo quanto disposto dal Titolo IV Art. 44 comma 1 del Decreto Legislativo 626/94, di sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato all'uopo dalla conferenza dei Datori di Lavoro.

3. secondo l'Art. 44, comma 5 del D.Lgs. 626/94, di segnalare immediatamente al Datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione.

7.2. Il personale non potrà destinare i dispositivi di protezione avuti in consegna, per usi o scopi diversi da quelli per i quali la dotazione viene fatta, in caso contrario verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 626/94.

7.3. E' vietato al personale alterare i dispositivi di protezione avuti in dotazione. (Art. 44 comma 3 lett. b del D. Lgs. 626/94).

7.4. Il personale che contravviene a tali disposizione, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 8. Controllo dei DPI

8.1. Nelle fasi di controllo i lavoratori, i preposti, il R.S.P.P., i R.L.S. e il Medico Competente verificano alcuni aspetti salienti circa i D.P.I. quali: Stato di conservazione, Efficacia e Corretto utilizzo.

8.2. In caso di non conformità del D.P.I. esso viene riportato al Datore di Lavoro o suo preposto, che ne decide in merito, ed il preposto o, se necessario, il RSPP ne richiedono l'immediata sostituzione.

8.3. Tutti i D.P.I. trovati non conformi ai controlli dovranno essere smaltiti a norma di legge.

ART. 9. Modifiche al regolamento

9.1. Qualsiasi modifica al presente Regolamento dovrà preventivamente essere concordata con i R.L.S. . La tabella (A) è suscettibile di variazioni a seconda del mutamento delle mansioni o della normativa di riferimento; le variazioni saranno automaticamente apportate dal Servizio Prevenzione e Protezione, su indicazione dei Datori di Lavoro e sentiti i R.L.S..

ART. 10. Entrata in vigore

10.1. Copia del presente Regolamento, dopo l'approvazione, dovrà essere distribuito a tutti i lavoratori interessati; entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua approvazione e sostituisce ogni disposizione precedente contraria in materia.

Dicembre 2005